

STUDIO LEGALE  
*Avv. Prof. Francesco Lorenti*  
*Patrocinante in Cassazione*  
**14, Via Rimini - 00182 Roma**  
Telefoni: 067008022 - 067005771 - Segreteria - Fax 067092111  
E-mail: [avvocatofrancescolorenti@cnfpec.it](mailto:avvocatofrancescolorenti@cnfpec.it)  
335 377798

Roma, 16.12.2024

**AL DOTT. STEFANO BISI**  
**SUA SEDE**

RACCOMANDATA A/R teletrasmessa per PEC agli indirizzi:

[grandeoriente@pec.it](mailto:grandeoriente@pec.it)

[luigi.camilloni@legalmail.it](mailto:luigi.camilloni@legalmail.it)

***Egr.io Dott. Stefano Bisi,***

in nome e per conto del dott. Luigi Camilloni, cui la presente è diretta per conoscenza per ratifica del mandato concessomi, vengo a chiederLe, **ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa**, la rettifica del comunicato stampa da Lei diffuso in data odierna, quale Gran Maestro del GRANDE ORIENTE D'ITALIA, nella sezione "Comunicati Stampa" del sito "[grandeoriente.it](http://grandeoriente.it)", chiedendoLe l'immediata pubblicazione con lo stesso risalto dato a tale comunicazione in relazione ad un articolo pubblicato il 14 dicembre 2024.

Il mio assistito ha appreso dell'esistenza di tale comunicato tramite un giornalista che gli chiedeva un commento.

Letto il Suo comunicato mi sono rammentato che, in data 6 marzo 2024, non volle però pubblicare la mia richiesta di rettifica relativa al dott. Leo Taroni, da Lei definito "*un sedicente candidato autoproclamatosi Gran Maestro*" e mi permisi sommamente di rammentarLe l'indirizzo sul punto della Suprema Corte: "*L'istituto della rettifica ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 è una facoltà dell'interessato diretta ad evitare che la pubblicazione offensiva possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati. Ne segue che in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una rettifica non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive*" (Corte di cassazione, sez. III civile, 24 giugno 2021, dep. 17 gennaio 2022, n. 1152).

Gustavo Le Bon (ripeto) ha sempre ammonito che "*Le masse non hanno mai avuto sete di verità. Chi può fornire loro illusioni diviene facilmente il loro comandante; chi tenta di distruggere le loro illusioni è sempre la loro vittima*" e che "*Per molti, libertà è la facoltà di scegliere le proprie schiavitù*". Ebbene, il dott. Leo Taroni, all'epoca, non volle dare corso ad alcuna iniziativa per rispetto esclusivamente dell'Istituzione cui si onora di appartenere.

Nella fattispecie che ci riguarda, invece, relativa al Dott. Luigi Camilloni e ad AGENPARL, che ha pubblicato l'articolo "LEO TARONI E' IL NUOVO GRAN MAESTRO", l'agenzia stampa, senza anticipare alcun "***esito del giudizio***", si è contenuta – e Lei da Direttore di giornale ne converrà con me – a riprendere la posizione non Sua ma del GOI, rappresentato dall'avv. Raffaele Cappiello che, in buona sostanza, da rappresentante di tutto il GOI (e non di una sola parte), si è limitato a fotografare la realtà elettiva senza manipolare alcun dato e nel pieno rispetto della legislazione statale, cui gli iscritti al GOI devono solennemente prestare il dovuto rispetto e la prescritta osservanza.

Nell'attesa dell'immediata pubblicazione mi congedo porgendoLe distinti saluti.

Avv. Francesco Lorenti

